Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

Determinazione N. settoriale 321 del 22-10-2026 (Reg. gen. N. 1066)

OGGETTO:	**IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 3.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIVIERA BEACH VOLLEY DI SAVONA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "RIVIERA BEACH VOLLEY" NELLE GIORNATE DEL 10 E 11, 17 E 18, 24 E 25 OTTOBRE 2026. ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 01/09/2026.**

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di ottobre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, Dott. Canobbio Francesco, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 4 del 28/04/2025 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Dato atto che il Comune di Laigueglia fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi e di iniziative legate alla cultura, all'arte, allo sport e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04/02/2026, avente ad oggetto "Atto di indirizzo concessione di patrocinio, contributo economico, ausilio tecnico-logistico all'Associazione sportiva dilettantistica Riviera Beach Volley per l'organizzazione della manifestazione sportiva Riviera Beach Volley e Coppa Italia per Società 2026 nei giorni 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 25, 26 aprile 2026 e nel mese di Ottobre 2026", il cui punto 3 del dispositivo rinviava a successivo provvedimento la definizione del contributo di € 3.000,00 per l'evento sportivo di ottobre 2026.

Vista la nota pervenuta in data 21/08/2026, prot. n. 14466, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Beach Volley di Savona ha comunicato le date definitive di svolgimento della manifestazione sulle spiagge di Laigueglia (10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre 2026), confermando la richiesta di patrocinio e di contributo economico già formulata con nota prot. n. 1732 del 02/02/2026.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 01/09/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la quale, ad integrazione della citata deliberazione n. 33/2026:

– è stato confermato il patrocinio del Comune di Laigueglia alla manifestazione sportiva "Riviera Beach Volley" del 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre 2026;

– è stata confermata l'assegnazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Beach Volley di Savona, C.F. 90064510093, di un contributo di € 3.000,00 a sostegno delle spese organizzative della manifestazione;

– si è dato atto che il contributo avrebbe trovato copertura finanziaria mediante apposita variazione di bilancio e che il relativo impegno di spesa sarebbe stato assunto con successiva determinazione del Responsabile del Settore competente soltanto ad avvenuta esecutività della predetta variazione;

– sono state stabilite le modalità di erogazione del contributo, ossia il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione ed il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute, con riduzione proporzionale del contributo qualora il bilancio consuntivo rendicontasse spese inferiori a quanto preventivato;

– sono stati autorizzati i Responsabili dei Settori competenti ad assumere, a mezzo di proprie determinazioni, tutte le iniziative necessarie all'attuazione della deliberazione.

Vista la nota prot. n. 15188 del 03/09/2026, con la quale è stata comunicata all'Associazione la deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2026 unitamente alle prescrizioni ivi stabilite, richiedendone la sottoscrizione per accettazione

Dato atto, che risultano soddisfatte le condizioni poste dal punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2026 per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Visto il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/1991.

Considerato che la concessione del contributo ad iniziative svolte da un soggetto terzo nell'interesse della collettività e riconducibili ai compiti istituzionali del Comune rappresenta una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità di cui all'art. 12 della L. 241/1990 e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Dato atto che il contributo non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi resa al Comune e che pertanto:

– l'erogazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972;

– la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 né all'acquisizione del CIG, secondo quanto chiarito dalla Determinazione AVCP n. 4/2011, aggiornata con Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;

– in sede di liquidazione sarà acquisita dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione ai fini dell'applicazione, ove dovuta, della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

Dato atto che, trattandosi di attribuzione di vantaggio economico di importo superiore a € 1.000,00, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento.

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di impegnare, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 01/09/2026, la somma complessiva di **€ 3.000,00** a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Beach Volley, con sede in Savona, C.F. 90064510093, a titolo di contributo economico a sostegno delle spese organizzative della

manifestazione sportiva "Riviera Beach Volley", organizzata sulle spiagge di Laigueglia nelle giornate del 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre 2026, imputandola come segue
:

cap. PEG. n. 2970 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n._ 1.04.03.99.000_ Descrizione: Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2026 3.000,00 € Anno 2027 € Anno 2028 €
COD. CIG: //////////////////////	

Di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con successivo atto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2026, e precisamente:

– il 50%, pari ad € 1.500,00, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione;

– il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;

dando atto che, qualora il bilancio consuntivo della manifestazione rendicontasse spese inferiori a quanto preventivato, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e l'eventuale economia di spesa sarà oggetto di riduzione del presente impegno.

Di dare atto che la liquidazione resta subordinata all'acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, delle coordinate bancarie dell'Associazione e, ove l'Associazione si avvalga di personale dipendente, del documento di regolarità contributiva (DURC).

Di dare atto che il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972 e non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, dando atto che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.

Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

Laigueglia, 22/10/2026

IL Resp. della Pubblicazione
F.to (Dott. Canobbio Francesco)